



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione Dirigenziale	
N. 58/ 21	di data 20/05/21

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL PRIMO SEMESTRE 2021.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme associative e, tra le finalità stabilite dallo Statuto comunale, promuove l'accesso e la diffusione delle pratiche sportive e ricreative, provvedendo tra l'altro all'erogazione di contributi finanziari a sostegno di Società ed Associazioni svolgenti attività sportiva a carattere dilettantistico sul territorio comunale, a norma di quanto stabilito dal vigente Regolamento per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, approvato con deliberazione del Consiglio comunale di data 26.09.2001 n. 117;

atteso che la Giunta comunale con deliberazione di data 20.04.2009 n. 127 ha approvato il testo coordinato dei parametri per la determinazione dei contributi alle associazioni sportive e, tra questi, i parametri dei contributi a sostegno dell'acquisto di attrezzature sportive e la loro relativa pesatura, di cui all'articolo 6 del Regolamento vigente "Acquisto di attrezzature sportive";

visto inoltre il comma 3 dell'art. 3 del Regolamento comunale per l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive, che demanda al Dirigente della struttura comunale competente, sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento medesimo e sulla base dei parametri decisi dalla Giunta comunale, la determinazione dell'ammontare dei contributi e la loro relativa assegnazione;

preso atto che le domande di contributo per acquisto di attrezzatura sportiva da effettuarsi per il primo semestre dell'anno 2021, pervenute regolarmente presso il competente Progetto Sport, entro il termine stabilito dall'art. 9 del Regolamento in materia, sono state complessivamente n. 7;

verificato che tutte le sette richieste pervenute delle Associazioni sportive "House of boxing", "Vipo Trento", "Centro Universitario Sportivo", "Calisio Calcio", "Ginnastica Trento", "Buonconsiglio Nuoto" e "Pallavolo Trento Bolghera" non possono essere ammesse a contributo in quanto le attrezzature richieste non vengono poste in impianti sportivi di pubblico utilizzo;

rilevato che le sopra menzionate Associazioni sportive sono state informate dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda (prot. n. 92743 dd. 08/04/2021 - "House of boxing", prot. n. 92914 dd. 08/04/2021 - "Vipo Trento", prot. n. 92987 dd. 08/04/2021 - "Centro Universitario Sportivo", prot. n. 92886 dd. 08/04/2021 "Calisio Calcio", prot. n. 92996 dd. 08/04/2021 -

pagina 1/3

“Ginnastica Trento”, prot. n. 92899 dd. 08/04/2021 - “Buonconsiglio Nuoto”, prot. n. 92869 dd. 08/04/2021 - “Pallavolo Trento Bolghera”), assegnando alle stesse un termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni scritte ed eventuali documenti;

preso atto che le Associazioni sportive “Vipo Trento”, “Centro Universitario Sportivo”, “Calisio Calcio”, “Ginnastica Trento”, “Buonconsiglio Nuoto” e “Pallavolo Trento Bolghera” non hanno provveduto ad inviare le proprie osservazioni scritte al Progetto Sport;

considerato che con lettera protocollata in data 20.04.2021 al n. 103943 l’Associazione sportiva dilettantistica “House of boxing” osserva che la legge le impone di tesserare e assicurare chiunque fruisca dei suoi spazi e/o delle sue attività per cui le attrezzature richieste rimarrebbero disponibili pubblicamente ma l’utilizzo avverrebbe previo tesseramento assicurativo con la Associazione sportiva, con il suo Ente di Promozione o con la sua Federazione;

ritenuto che dette osservazioni non possono essere ritenute accoglibili in quanto, come già comunicato alla medesima Associazione sportiva con nota dd. 08.04.2021 ns. prot. n. 92743 la spesa relativa all’acquisto della attrezzatura sportiva non è riferita all’acquisto di attrezzature sportive fisse e mobili che servono a completamento e/o integrazione di impianti sportivi di pubblico utilizzo;

preso atto che sarà comunicata alle Associazioni sportive citate la mancata assegnazione del contributo in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all’esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell’obbligazione è il momento in cui l’obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per l’erogazione di contributi alle associazioni sportive approvato con

pagina 2/3

- deliberazione consiliare di data 26.09.2001 n. 117;
- il Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni del Consiglio comunale 17.11.2015 n. 115 e 12.09.2017 n. 113; atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;
- visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 306201 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

- 1) di non ammettere a contributo le domande presentate dalle Associazioni sportive "House of boxing", "Vipo Trento", "Centro Universitario Sportivo", "Calisio Calcio", "Ginnastica Trento", "Buonconsiglio Nuoto" e "Pallavolo Trento Bolghera" per i motivi indicati in premessa;
- 2) di dare comunicazione alle Associazioni sportive sopra citate della mancata assegnazione del contributo in oggetto;
- 3) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della presente determinazione da parte dell'interessato;
- 4) di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di approvazione della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico
//

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
Alessandra Ianes

Trento, addì 20/05/21



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO SPORT

Determinazione Dirigenziale	
N. 58/ 21	di data 20/05/21

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE. DETERMINAZIONE ED ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ACQUISTO DI ATTREZZATURE SPORTIVE PER IL PRIMO SEMESTRE 2021.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 31 maggio 2021

Il Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi